

**Circolare informativa al servizio delle Imprese**

Tavagnacco, 16 aprile 2018

n. 04/2018



Restate in contatto con noi anche tramite Facebook:

Nella nostra pagina SIU - Servizi Imprese Udine

Link diretto <https://www.facebook.com/serviziimpreseudine>

Trovate tanti aggiornamenti sui nostri servizi e corsi,  
informazioni utili e nuove idee per sviluppare la vostra attività e la vostra impresa.

**Basta mettere Mi piace alla pagina e saremo connessi.**

**COMUNICAZIONE IMPORTANTE:**

**Si ricorda di verificare con cadenza settimanale la ricezione di comunicazioni sulla propria PEC aziendale**

## OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC

Come previsto dalla vigente normativa, l'obbligo di comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), per la sua iscrizione nel Registro Imprese, sussiste in capo a tutte le imprese costituite in forma societaria.

Quindi, sono tenute alla comunicazione della PEC le società di persone e le società di capitali.

Sono comprese tra i soggetti obbligati anche le società in liquidazione; le società semplici; le cooperative in qualsiasi forma costituite; le società consortili.

Sono altresì obbligate a comunicare la PEC al Registro Imprese anche le imprese individuali.

In caso di omessa comunicazione dovrebbe trovare applicazione la sanzione di cui al comma 1 dell'art. 2063 del codice civile a norma del quale "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni

rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro".

Tuttavia una diversa norma prevede, invece, che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di PEC, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni.

Trascorso tale periodo, senza che il contribuente proceda all'integrazione, la domanda si intende non presentata.

# L'INVENTARIO DI MAGAZZINO PER LE CONTABILITÀ SEMPLIFICATE PER CASSA O CON REGIME DELLA REGISTRAZIONE

Le imprese che hanno adottato il regime di contabilità semplificata 2017 per cassa o con criterio della "registrazione", con il quale gli incassi e i pagamenti si presumono coincidere con la data di registrazione dei documenti fiscali hanno abbandonato il tradizionale principio di competenza economica.

Una delle conseguenze principali di questa scelta contabile è che il valore delle rimanenze di magazzino non incide nella determinazione del reddito (fatta eccezione per le rimanenze iniziali di magazzino al 01/01/2017 che concorrono quale componente negativo alla formazione del reddito dell'anno 2017).

Il nuovo criterio di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata per "cassa" o per "registrazione", potrebbe far sorgere il dubbio che non sia più necessario per tali soggetti la redazione dell'inventario di fine anno.

Tuttavia da un esame sistematico ed approfondito delle norme di legge ancora in vigore, emerge chiaramente l'obbligo di redigere comunque l'inventario delle rimanenze di magazzino.

Questo per le seguenti ragioni:

- questi dati sono necessari per la corretta compilazione degli studi di settore e degli indicatori

di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno gli studi di settore dal 2018;

- non è mai stato abrogato l'obbligo civilistico di predisposizione dell'inventario (art. 2217 c.c.);
- Per le imprese in contabilità semplificata, l'articolo 9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l'articolo 2, del D.M. 2/5/1989, mai abrogati, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, in alternativa, l'indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio (il valore deve essere dettagliato, non solo globale, come previsto dall'art. 62 del Dpr 597/1973, da redigere sempre entro il termine sopra citato) indicando:
  - Le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell'esercizio;
  - I criteri seguiti per la valutazione.
  - tali dati saranno sempre e comunque necessari nel caso di passaggio dal regime contabile semplificato a regime contabile ordinario.

## ASSUNZIONI AGEVOLATE

L'Inps ha recentemente pubblicato una propria nota esplicativa con la quale fornisce informazioni operative e necessari approfondimenti per la corretta fruizione dell'incentivo all'occupazione giovanile stabile previsto dalla legge di bilancio 2018.

L'incentivo può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati cioè: i datori di lavoro "imprenditori", i datori di lavoro agricoli; i datori di lavoro "non imprenditori", quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.. L'incentivo, invece, non trova applicazione per i datori di lavoro domestico.

### **Soggetti che hanno diritto all'esonero**

Premesso che le assunzioni devono decorrere dal 1° gennaio 2018, i lavoratori da assumere, per consentire al datore di lavoro di beneficiare dell'incentivo, devono rispettare due requisiti:

a) non aver compiuto 35 anni all'atto dell'assunzione (30 anni, a partire dal 2019);

b) non essere mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, indipendentemente dal datore di lavoro (ad esclusione dei contratti di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato e i contratti di lavoro intermittente o di lavoro domestico).

I lavoratori già assunti con un contratto a tempo indeterminato che prevede la fruizione dell'incentivo, licenziati o dimessisi prima del termine della fruizione dell'incentivo stessi, qualora siano assunti da un altro datore di lavoro, danno diritto a quest'ultimo di fruire dell'esonero per il periodo residuo, indipendentemente dall'età del lavoratore all'atto della nuova assunzione.

### **Rapporti di lavoro incentivati**

L'incentivo è applicabile in tre distinte casistiche:

- 1) assunzione effettuata dal 1° gennaio 2018, mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di un lavoratore con la qualifica di operaio, impiegato o quadro;
- 2) trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che il lavoratore non deve aver compiuto il 30° anno di età al momento della trasformazione (35° anno di età, per il 2018);
- 3) prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto.

L'esonero non è applicabile nel caso di assunzione:

- a) con contratto di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente o con contratto di prestazione occasionale (o "Libretto Famiglia");
- b) di lavoratori con qualifica di "dirigente".

### **Misura e durata dell'incentivo**

L'incentivo strutturale per l'assunzione stabile di giovani si sostanzia nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile, per un periodo pari a:

- 1) 36 mesi, nella generalità dei casi, decorrenti dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato;
- 2) 12 mesi, nel caso di conferma in servizio del lavoratore assunto con contratto di apprendistato, decorrenti dal mese successivo rispetto all'ulteriore periodo agevolato (un anno). Il limite mensile è pari a 250,00 euro (3.000/12). Pertanto, con riferimento al singolo mese, il datore di lavoro non potrà fruire di un esonero superiore a 250,00 euro.

### **Revoca dell'incentivo**

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita del beneficio e il recupero di quanto già fruito.

## **CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto il 8 febbraio 2018**

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in data 08.02.2018, ha sottoscritto il nuovo CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, in vigore dal 01.01.2018 al 31.12.2021.

Il nuovo CCNL sostituisce il precedente CCNL Turismo sottoscritto in data 20.02.2010, riproponendone i contenuti ma anche apportando aggiornamenti ed integrazioni ad alcuni istituti contrattuali.

Il nuovo CCNL trova applicazione a:

- Aziende pubblici esercizi;
- Aziende della ristorazione collettiva;
- Ristorazione commerciale (ossia attività gestite da - aziende multilocalizzate organizzate in catena);
- Stabilimenti balneari;
- Alberghi diurni;
- Rifugi alpini;

mentre non trova applicazione alle aziende alberghiere, campeggi, villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta, agenzie di viaggio.

Il nuovo CCNL, in sintesi:

- definisce nuovi minimi retributivi applicabili ai lavoratori dipendenti, in vigore dal 01.01.2018;
- introduce nuova periodicità di maturazione degli scatti di anzianità;
- introduce una nuova modalità di maturazione delle riduzioni orario di lavoro;
- modifica le modalità di calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Ritenendo di far cosa utile, la Federazione ha inoltre predisposto il testo di una informativa "standard" editabile (che alleghiamo) da consegnare ai dipendenti assieme al cedolino paga relativo alla mensilità di marzo 2018.

**Il nostro personale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.**

Gent.ma Sig.ra/Egr. Sig.

.....

*Data e luogo,*

**Oggetto: Applicazione al rapporto di lavoro del nuovo CCNL per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo**

Cara Collaboratrice/Caro Collaboratore,

Ti comunichiamo che la FIPE-Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi a cui la Scrivente aderisce, unitamente ad altre associazioni datoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali, hanno sottoscritto il **nuovo CCNL per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo**, avente decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2018.

Pertanto, il nuovo CCNL è e sarà applicato al Tuo rapporto di lavoro, sostituendo integralmente, anche nei richiami presenti nel Contratto Integrativo Aziendale/Territoriale [*ove esistenti*] ed in ogni altro riferimento, il precedente CCNL che ha, quindi, cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2017.

Con i migliori saluti.

*La Società*